

ASPETTI DI POLITICA SOCIALE DEL PRINCIPATO DI SETTIMIO SEVERO*

Francesco Mongelli
francesco.mongelli@uniba.it
Università degli studi di Bari 'Aldo Moro'

ABSTRACT

Knowledge about the legislation of Septimius Severus provides an opportunity to examine this subject by linking it to the rules that were applied to the lower classes and those social classes that sometimes were not legally protected, namely women and freedmen.

KEYWORDS

Settimio Severo, linee politiche, *ingenuae*, liberti.

Una ricerca sulle *linee politiche* seguite dagli imperatori si pone nel solco di un dibattito sugli interventi dei principi in ambito amministrativo, sociale, economico, quindi sulla loro natura. Tale dibattito è giunto talora anche a negare linee politiche nell'azione degli imperatori romani. È stato posto l'accento sul meccanismo di intervento normativo maggiormente attestato dalla documentazione, quello del rescritto, che prevede una petizione e una conseguente risposta: un atto, dunque, dalla impostazione passiva, nella cui esecuzione non sarebbe possibile intravedere una volontà programmatica, bensì atti estemporanei, di domanda-risposta. La medesima impostazione passiva e occasionale si ravvisa in altri strumenti dell'azione normativa del principe, l'*epistula* a magistrati o il *decretum* che scioglieva una controversia legale presso il tribunale imperiale.

Questo aspetto di occasionalità è stato ampiamente discusso da Fergus Millar, che ha evidenziato come la prassi dell'amministrazione imperiale fosse continuamente sollecitata, e la sua tenuta garantita dallo staff del principe¹. Mario Pani, in uno dei suoi ultimi lavori, *Augusto e il Principato*, restando sull'idea dell'esistenza di un gabinetto del principe, che rispondeva alle sollecitazioni dei sudditi, poneva l'accento sulla presenza, in età imperiale, di una composizione stabile di tale staff per più anni, e sottolineava pertanto la possibilità di osservare:

una tipologia di interventi per linee dirigistiche, continue e programmate, che corrispondono anche al cambiamento dei rapporti fra cittadino e stato [...]. Ad un cittadino più deresponsabilizzato della politica risponde uno Stato che assume una nuova coscienza di doversi far carico del benessere dei cittadini che gli si sono

* Ringrazio le prof.sse Marina Silvestrini ed Elisabetta Todisco per il supporto prezioso e costante fornito a questa ricerca.

¹ F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337)*, London, 1992², in particolare 528-549; 618: «It was precisely in the form of such judgments and replies, along with their answers to letters from office-holders, that the emperors of the mid-second century onwards made their fundamental contribution to the shaping of the body of Roman law as it has come down to us».

affidati come mai prima. [...] Evidentemente, il riconoscimento di una sorvegliata ed accorta gestione politica centrale non vuol porsi sulla linea di revisione dell'idea di una politica imperiale che fosse piuttosto passiva [...]. Semplicemente essa non può essere, come pare, generalizzata ed escludere l'iniziativa dell'imperatore e del suo staff, assunta anche sulle stesse spinte che venivano dal basso².

Qual è l'apporto dell'imperatore in questa attività di amministrazione? «Did emperors personally read letters sent to them? Did they write the replies?», si chiedeva Fergus Millar agli inizi di una ricerca di lungo corso sulle caratteristiche della funzione imperiale³. Fornire una risposta univoca è pressoché impossibile⁴. È difficile pensare che gli imperatori potessero occuparsi personalmente dell'enorme mole di lavoro che doveva giungere quotidianamente presso la cancelleria imperiale, dalle petizioni dei privati alle richieste dei magistrati. Le fonti ci restituiscono talvolta l'immagine di imperatori colti nell'atto di scrivere lettere, documenti privati o discorsi pubblici; oppure di presiedere processi; in altre occasioni ancora appaiono «accessibili» alle richieste in forme che non ci si aspetterebbe: essi sono disposti ad accogliere suppliche di privati che lo avessero incrociato o intercettato nel corso di un viaggio. Gli imperatori erano sostenuti in questa loro costante attività di elaborazione del diritto dallo staff al quale si accennava, dal personale della cancelleria imperiale e dal *consilium principis*, nei quali, erano presenti, almeno a partire da età antonina, eminenti figure di giuristi. Ma le funzioni esercitate da cancelleria e *consilium* non possono dire, da sole, di una completa autonomia di questi organi e, parimenti, della completa estraneità dell'imperatore all'elaborazione del diritto. Come è stato significativamente messo in luce da Jean-Pierre Coriat, i responsabili degli uffici di cancelleria costituivano una categoria di intellettuali strettamente legati al potere imperiale, dal quale erano impiegati per promuoverne l'ideologia e gli indirizzi politici⁵.

Il principato di Settimio Severo consente ampie riflessioni a riguardo, per via della notevole documentazione tramandata sugli atti normativi dell'imperatore. È stato calcolato che il totale degli interventi di Settimio Severo noti dalla tradizione ammonti a 576⁶: un numero che, sebbene suscettibile di precisazioni e aggiornamenti⁷, resta indicativo della quantità di materiale che si offre alla ricerca.

Una ricerca sulle politiche imperiali non può prescindere da tale tipo di supporto documentario. Eppure le costituzioni non rientrano nello spazio di interesse delle monografie su Settimio Severo apparse tra il 1971 e il 2006, da quella di Anthony R. Birley (1971; 1999 [= 1988]), a quelle di Anne Daguey-Gagey (2000) e di Jörg Spielvogel (2006). Diversamente uno dei più recenti e preziosi lavori di taglio più segnatamente giuridico, il volume di Jean-Pierre Coriat, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère* (2014), offre un'accurata ricostruzione palinogenetica degli atti normativi di Settimio Severo, dal giugno 193 all'autunno 197, dunque alla fase antecedente all'elevazione di Caracalla al rango di Augusto; alla ricostruzione

² M. Pani, *Augusto e il Principato*, Bologna, 2013, 119-120.

³ F. Millar, "Emperors at Work", in Id. – H.M. Cotton – G.M. Rogers (edd.), *Rome, the Greek World and the East*, 2, *Government, Society, and Culture in the Roman Empire*, Chapel Hill–London, 2004, 4 [= *The Journal of Roman Studies* 57, 1967, 9].

⁴ Cfr. Millar, *The Emperor...*, 212.

⁵ Cfr. J.-P. Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome, 281-282. Su questa linea già le riflessioni di Millar, *The Emperor...*, 549: «our presumptions about his responsibility for written responses issued in his name have to be formed in the light of the fact that he continued for instance to receive embassies, to hear cases and to pronounce verdicts in person».

⁶ J.-P. Coriat, *Le prince législateur...*, 154.

⁷ In questo numero non sono stati considerati, ad esempio, alcuni provvedimenti noti da Cassio Dione; da Tertulliano; da Erodiano; dall'*Historia Augusta*.

palingenetica sono accostati, catalogati per istituti giuridici, gli atti che menzionano come unico autore Settimio Severo e per i quali non è possibile proporre una datazione. Il lavoro non presenta, però, oltre le schede di catalogazione con commento, un quadro di insieme relativo agli indirizzi e sulle tendenze politiche ricostruibili dagli interventi del principe.

La ricerca sui provvedimenti⁸ del principe restituisce l'idea di una sua azione capillare e riguardante molteplici ambiti: ad esempio *status* giuridici. Si è scelto di analizzare innanzitutto gli interventi del principe verso temi di interesse sociale, in particolare destinati a categorie che appaiono tradizionalmente più fragili e meno tutelate: *serui*, *liberti* e donne di condizione giuridica *ingenua*. Con i provvedimenti relativi a *serui* e *liberti* sono stati studiati anche gli atti relativi rispettivamente a *seruae* e *libertae*, mantenendo un criterio di uniformità rispetto allo *status* giuridico dei destinatari degli interventi considerati nelle singole sezioni del lavoro.

Si propongono alcune conclusioni emerse dall'analisi dei provvedimenti relativi alle donne, quindi sul carattere e sugli effetti di tali provvedimenti, se essi hanno un carattere estemporaneo, proponendo linee di azione limitate all'occasione che li ha generati, oppure se si inseriscono in una linea, che possa integrarsi con una visione generale della politica sociale attuata da Settimio Severo.

Dei numerosi temi messi in luce dalla normativa di Settimio Severo che interessa le donne di condizione giuridica *ingenua* – tutela e curatela; matrimonio; donazioni tra coniugi; adulterio; divorzio; aborto; concubinato; furto e frodi perpetrati da donne; eredità; *pollicitationes* formulate da donne; *publica utilitas* – si rifletterà in questa sede su alcuni interventi relativi a donazioni tra coniugi, disciplina testamentaria e frodi, che consentono di riflettere sulla condizione patrimoniale delle donne, il loro ruolo, le loro funzioni, la loro capacità di intervento nella società romana fra II e III sec. d. C.⁹.

Su queste tematiche, data la loro evidente ricaduta pubblica, già gli antichi si interrogavano.

Appare significativo, a tal proposito, un famoso passaggio di Gaio:

Feminas uero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse uidetur; nam quae uulgo creditur, quia leuitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa uidetur quam uera; mulieres enim, quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam¹⁰.

Il giurista di età antonina, riflettendo sull'opportunità di affiancare un tutore alle donne che abbiano raggiunto la *perfecta aetas*, verosimilmente i 25 anni¹¹, al fine di compiere negozi giuridici, ritiene che non vi sia *nulla pretiosa ratio* a suggerirlo, giacché la *leuitas animi* femminile addotta dai più a giustificazione dell'istituto giuridico, appare una ragione *magis speciosa quam uera*. Evidentemente, Gaio doveva

⁸ La ricerca è stata condotta nell'ambito del Dottorato di ricerca in Storia Antica presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro, sotto la guida della professoressa Elisabetta Todisco.

⁹ Si tratta qui di indicare alcune suggestioni emerse e sulle quali sarà necessario approfondire la ricerca.

¹⁰ Gaius *Inst.* 1.190: «Nessuna ragione utile sembra suggerire che le donne che hanno raggiunto l'età restino sotto tutela. Infatti la ragione secondo la quale comunemente si crede che a causa della loro leggerezza d'animo sono tratte in inganno, ed era giusto che fossero sottoposte all'autorità dei tutori, sembra essere più pretestuosa che genuina. Infatti le donne che hanno raggiunto l'età compiono da sé i negozi giuridici; e solo in alcune questioni, per pura formalità, il tutore deve far valere la propria autorità» (traduzione mia).

¹¹ Cfr. A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001², 621.

rendersi conto di come la realtà sociale avesse privato di sostanza l'istituto giuridico¹². Più tardi, in età severiana, Papiniano affermerà che *in multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum*¹³, probabilmente anch'egli consapevole di come la realtà dei suoi tempi dovesse aver intaccato, in alcuni casi, una legislazione che si attardava su istituti che apparivano anacronistici¹⁴.

Ma se la normativa si attardava, non così le donne. Fra II e III secolo, sicuramente esse cominciarono a conoscere il diritto e sapevano come accedere agli organi giurisdizionali, mostrando il loro attivismo e protagonismo nella società del tempo. È facile immaginare che donne di rilevante condizione sociale ed economica avevano maggiori occasioni per agire da protagoniste, ma non va trascurato che anche donne di condizione servile potevano indirizzare all'imperatore la loro richiesta su questioni di diritto che le riguardavano.

Cassio Dione, in un noto passo, racconta che, durante uno dei suoi viaggi, l'imperatore Adriano fu avvicinato da una donna, il cui *status* non viene specificato, che chiedeva udienza; l'imperatore, che in un primo momento rispose di non avere tempo da dedicarle, quando la donna gli urlò che allora avrebbe dovuto smettere di fare l'imperatore (καὶ μὴ βασιλευε), si fermò e ne ascoltò le richieste¹⁵. L'episodio, pur ricalcando racconti analoghi diffusi sin da età ellenistica e rivelando, così, il suo carattere di *tópos* letterario¹⁶, doveva apparire verosimile a un lettore di Cassio Dione agli inizi del III secolo. Doveva, cioè, apparire verosimile che una donna indirizzasse all'imperatore la sua richiesta di un parere, su un tema di diritto o su una controversia legale¹⁷. Una spia in tal senso è fornita anche da uno studio condotto sulle costituzioni confluite nel *Codex Iustinianus*: è stato calcolato che il numero di donne destinatarie dei rescritti imperiali (e che, pertanto, hanno formulato una richiesta all'indirizzo dell'imperatore e della sua cancelleria) rappresenta una porzione più che cospicua, circa un quarto del totale¹⁸. Ugualmente significativo il numero delle fonti papirologiche che offrono una testimonianza sulle petizioni indirizzate all'imperatore da parte di donne, che agiscono direttamente o attraverso un intermediario¹⁹.

Passiamo ora a considerare alcune decisioni di Settimio Severo sui temi richiamati: donazioni tra coniugi, disciplina testamentaria e frodi.

a) Le donazioni tra coniugi erano vietate a Roma verosimilmente sin da età repubblicana²⁰. Non è chiaro, però, in quale momento il divieto fu posto e quali ragioni ne promossero l'applicazione. Molto probabilmente, esso doveva perseguire l'obiettivo della conservazione dello stato patrimoniale delle famiglie dei coniugi, all'interno di un

¹² Già ampiamente limitata la tutela *legitima* delle donne da una *lex Claudia* del 44-49 d. C. Cfr. G. Rotondi, *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Hildesheim, 1962 [= Milano, 1912], 467-468; Guarino, *Diritto...*, 2001¹²; P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41 – 54 d. C.)*, Napoli, 2010, 62-63; 360.

¹³ Dig. 1.5.9, Papin. 31 *quaestionum*, Lenel (di qui in poi L.) 362.

¹⁴ Una recente discussione sull'assunto di Papiniano in L. Peppe, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016, 202-209.

¹⁵ D. C. 69.6.3.

¹⁶ Cfr. Millar, *The Emperor...*, 2; 546; Coriat, *Le prince législateur...*, 178-179.

¹⁷ Cfr. Millar, *The Emperor...*, 546-548.

¹⁸ Cfr. L. Huchthausen, "Zu kaiserlichen Reskripten an weibliche Adressaten aus der Zeit Diokletians (284 – 305 u. Z.)", *Klio* 58, 1976, 55.

¹⁹ Sul tema si rimanda almeno agli studi di W. Williams, "The *libellus* Procedure and the Severan Papyri", *Journal of Roman Studies* 64, 1974, 86-103; B. Anagnostou-Cañas, "La femme devant la justice provinciale dans l'Égypte romaine", *Revue historique de droit français et étranger* 62, 1984, 337-360.

²⁰ Dig. 24.1.1, Ulp. 32 *ad Sabinum*, L. 2760.

matrimonio *sine manu mariti*. Nel caso di un matrimonio come quello *sine manu*, nel quale la donna non ricadeva sotto la piena potestà del marito, atti di donazione avrebbero potuto facilmente alterare la consistenza patrimoniale delle famiglie di appartenenza di entrambi i coniugi²¹, come ricordava Caracalla in senato, ricostruendo la storia del divieto:

Dig. 24.1.3, Ulp. 32 *ad Sabinum*, L. 2760: Haec ratio et oratione imperatoris nostri Antonini Augusti electa est: nam ita ait: «Miores nostri inter uirum et uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes, famae etiam coniunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari uiderentur neue melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret»²².

Fu proprio il *senatus consultum* prodotto a partire da questa orazione pronunciata da Caracalla nel 206, dunque nella fase in cui quest'ultimo era Augusto associato al padre Settimio Severo, a introdurre nel regime delle donazioni tra coniugi una significativa riforma, che svuotò di significato il divieto, di fatto però mai formalmente abrogato, neanche con la codificazione giustiniana. Il *s. c.* stabilì che le donazioni sarebbero state considerate valide se il coniuge donante avesse «perseverato» nella medesima *uoluntas* fino al giorno della sua morte²³:

Cod. Iust. 5.16.10: Idem A. (= Imp. Gordianus A.) Veriano: Si maritus quondam uxoris tuae, cum sui iuris esset, in eam praedia uel cetera donationis titulo contulit et in ea uoluntate usque ad mortem suam perseuerauit, ex oratione diui Seueri confirmata est donatio [...]. PP. III k. April. Gordiano A. et Auiola cons. (30 marzo 239)²⁴

²¹ Sul divieto di donazioni tra coniugi si rimanda almeno a M. Kaser, *Das Römische Privatrecht*, I, *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München, 1971², 331-332; 601-604; K. Misera, *Der Bereicherungsgedanke bei der Schenkung unter Ehegatten*, Köln – Wien, 1974, 157-159; Guarino, *Diritto...*, 2001¹², 580-581; P. Buongiorno, *Il divieto di donazione fra coniugi nell'esperienza giuridica romana*, I. *Origini e profili del dibattito giurisprudenziale fra tarda repubblica ed età antonina*, Lecce, 2018 (passim).

²² Dig. 24.1.3, Ulp. 32 *ad Sabinum*, L. 2760: «Questa ragione è stata addotta anche dall'orazione del nostro imperatore Antonino Augusto, che recita così: "I *miores* posero il divieto credendo che il vero amore risiede solo nell'animo, preoccupandosi di far salva la reputazione dei coniugi, affinché non sembrasse che l'unione fosse subordinata a un prezzo, e affinché il più generoso non diventasse più povero, e il meno generoso diventasse più ricco"» (traduzione mia).

²³ In particolare, Cod. Iust. 5.16.3, *Idem A.* (= Imp. Antoninus A.) *Epicteto* (4 marzo 213), e Cod. Iust. 5.16.10, *Idem A.* (= Imp. Gordianus A.) *Veriano* (30 marzo 239); nei due testi ricorrono, per la definizione del portato della riforma severiana, espressioni molto simili: *in eadem uoluntate donationis usque ad ultimum diem uitae perseuerauit*, leggiamo nella costituzione di Caracalla; *in ea uoluntate usque ad mortem suam perseuerauit*, nella costituzione di Gordiano III. Sull'*oratio* del 206, cfr. Kaser, *Das Römische Privatrecht...*, 1971², 332; R.J.A. Talbert, *The Senate of the Imperial Rome*, Princeton, 1984, 450; Coriat, *Le prince législatuer...*, 509-511, con particolare riferimento alla *uoluntas* invocata a fondamento giuridico dell'intervento; Guarino, *Diritto...*, 581; B. Santalucia, ««Hereditas» e «bonorum possessio»», in A. Schiavone (ed.), *Diritto privato romano*, Torino, 2003, 268-269; F. Nasti, «M. Cn. Licinius Rufinus e i suoi «Regularum libri»», *Index* 33, 2005, 264; 280; R. Scevola, «Negotium mixtum cum donatione». *Origini terminologiche e concettuali*, Padova, 2008, 225-228. Sulla valorizzazione della *uoluntas* individuale come elemento che sostanzia di sé e garantisce il *ius dei cives Romani*, cfr. E. Todisco, «L'immigrato e la comunità cittadina: una riflessione sulle dinamiche di integrazione», in M. Pani (ed.), *Storia romana e storia moderna. Fasi in prospettiva*, Bari, 2005, 148-149, in relazione al *domicilium*; in materia di cittadinanza, cfr. M. Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma – Bari, 2010, 77; E. Todisco, «Non solum in legibus publicis sed etiam in privatorum libertate. Cittadinanza romana e *uoluntas* nella *pro Balbo* di Cicerone», in S. Cagnazzi, M. Chelotti, A. Favuzzi, F. Ferrandini Troisi, D.P. Orsi, M. Silvestrini, E. Todisco (edd.), *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari, 2011, 481-488, con particolare attenzione all'istituto del *fundus fieri*.

²⁴ Cod. Iust. 5.16.10: *Idem A.* (= Imp. Gordianus A.) *Veriano*: «Se l'ex marito di tua moglie, che era una donna *sui iuris*, le ha conferito delle terre o altri beni a titolo di donazione ed ha perseverato in quella

Le donazioni oggetto del divieto e della successiva riforma severiana erano generiche donazioni tra coniugi, dunque indifferentemente promosse dal marito o dalla moglie. Quest'ultima eventualità, quella di una donazione versata da una moglie a un marito, non doveva verificarsi in maniera infrequente. Già in età antonina aveva infatti ottenuto riconoscimento giuridico una specifica tipologia di donazioni che si intendeva promossa esclusivamente dalla moglie, la donazione *honoris causa*, destinata cioè a contribuire alle spese della carriera pubblica del marito, compreso il raggiungimento del censo d'accesso all'ordine senatorio o equestre:

Dig. 24.1.42, Gaius 11 *ad edictum prouinciale*, L. 258: Nuper ex indulgentia principis Antonini recepta est alia causa donationis, quam dicimus honoris causa: ut ecce si uxor uiro lati clauui petenti²⁵ gratia donet uel ut equestris ordinis fiat uel ludorum gratia²⁶.

La donazione *honoris causa* richiama poi un altro strumento con il quale le donne potevano sostenere le carriere maschili, le *pollicitationes ob honores*, ossia promesse di somme di denaro o di costruzioni di opere pubbliche a beneficio di comunità, formulate in occasione delle «campagne elettorali», al cui mantenimento le donne furono vincolate proprio da un provvedimento di Settimio Severo e Caracalla²⁷. Emerge dunque un quadro di forme attraverso le quali le donne potevano fornire conforto alle carriere degli uomini, che, tra età degli Antonini ed età dei Severi, il potere centrale si preoccupa di regolamentare. Non è improbabile, pertanto, che la riforma sul sistema delle donazioni tra coniugi attuata durante il principato congiunto di Settimio Severo e Caracalla, garantisse, tra altri eventuali obiettivi, una maggiore facilità nel passaggio di somme di denaro dalle mogli ai mariti, in vista dell'avanzamento sociale di questi ultimi.

b) Un secondo centro di attenzione, come si anticipava, è dato da alcuni aspetti di diritto ereditario sui quali interviene la normativa di Settimio Severo.

Un frammento del giurista Giulio Paolo, tramandato dai *Digesta* giustiniane, ricostruisce la complessa e singolare vicenda ereditaria che vide protagoniste due donne, *Honorata* e *Valeriana*, rispettivamente zia e nipote, sulla quale intervenne Settimio Severo in un secondo grado di giudizio²⁸:

volontà sino alla sua morte, secondo l'orazione del divo Severo la donazione è confermata» (traduzione mia).

²⁵ Theodor Mommsen (recognouit, adsumpto in operis societatem Paulo Kruegero), *Digesta Iustiniani Augusti*, I, apud Weidemannos, Berolini, 1870, p. 710, n. 2, proponeva di emendare così il testo: *uiro lati clauui gratia petenti (id est candidato)*.

²⁶ Dig. 24.1.42, Gaius 11 *ad edictum prouinciale*, L. 258: «Recentemente, grazie all'indulgenza dell'imperatore Antonino, è stata ammessa un'altra motivazione per le donazioni, che definiamo *honoris causa*: ad esempio nel caso in cui una moglie doni al marito che lo richieda per via del laticlavio; o per divenire membro dell'*ordo* equestre; o per allestire dei *ludi*» (traduzione mia).

²⁷ Dig. 50.12.6.2, Ulp. 5 *de officio proconulis*, L. 2174.

²⁸ Dig. 36.1.76 (74).1, Paul. 2 *decretorum*, L. 70. Esegesi del testo, con particolare riferimento al richiamo della *lex Aelia Sentia* nella discussione in seno al *consilium principis*, della cui seduta Giulio Paolo riporta qui un vero e proprio verbale, in D. Mantovani, "Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi", in J.-L. Ferrary (ed.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia, 2012, 752-755. Cfr. anche J.-P. Coriat, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère, I, Constitutions datées de la première période du règne (juin 193 – automne 197 ap. J-C) et constitutions non datées de Septime Sévère cité comme seul auteur de la décision*, Rome, 2014, 306-309 (notice 125).

D. 36.1.76 (74).1 (Paolo 2 *decretorum*), L. 70: Fabius Antoninus impuberem filium Antoninum et filiam Honoratam relinquens exheredatis his matrem eorum Iuniam Valerianam heredem instituit et ab ea trecenta et quasdam res filiae reliquit, reliquam omnem hereditatem filio Antonino, cum ad annum uicensimum aetatis peruenisset, uoluit restitui: quod si ante annum uicensimum decessisset filius, eam hereditatem Honoratae restitui praecepit. Mater intestata decessit utrisque liberis legitimis heredibus relictis. Postea filius annum agens plenum nonum decimum et ingressus uicensimum necdum tamen eo expleto decessit filia herede Fabia Valeriana sua relicta, a qua amita fideicommissum et ex testamento patris portionem hereditatis petebat: et apud praesidem optinuerat. Tutores Valerianae filiae Antonini egestatem eius praetendebant et recitabant diui Hadriani constitutionem, in qua quantum ad munera municipalia iusserat eum annum, quem quis ingressus esset, pro impleto numerari. Imperator autem noster motus et aequitate rei et uerbis testamenti «si ad annum uicensimum aetatis», quamuis scire se diceret a diuo Marco non excusatum a tutela eum qui septuagensimum annum aetatis ingressus fuisset, nobis et legis Aeliae Sentiae argumenta proferentibus et alia quaedam, contra pettricem pronuntiauit²⁹.

Al centro della vicenda c'è un testamento redatto anni prima della nascita di *Valeriana* da Fabio Antonino, padre di *Honorata* e nonno di *Valeriana*; secondo il testamento, *Honorata*, già erede di un lascito da trecentomila sesterzi, avrebbe ricevuto la quota dell'asse ereditario spettante a suo fratello Antonino, padre di *Valeriana*, nel caso in cui quest'ultimo fosse morto prima del compimento del ventesimo anno di età. Antonino morì, in effetti, a diciannove anni, e sua sorella *Honorata* chiese e ottenne presso il governatore l'esecuzione delle disposizioni testamentarie di suo padre, lasciando la nipote in miseria. I tutori di *Valeriana* a questo punto presentarono istanza di appello presso l'imperatore. Valutando la condizione di *egestas* in cui versava *Valeriana*, Settimio Severo decise di ritenere compiuto il ventesimo anno di età di Antonino per permettere alla fanciulla di ereditare, sulla base di un principio di *aequitas*, come dichiara lo stesso Paolo nel frammento (*motus et aequitate*). Una decisione assunta contro il parere dei giurisperiti del *consilium principis*, che avrebbero preferito ribadire la sentenza del governatore provinciale. In questo caso Settimio Severo scelse personalmente la linea giuridica da seguire: con questa dimostrazione di autonomia di giudizio innovò il diritto vigente, in particolare rispetto alla disciplina sui fedecommissi³⁰, ponendo, al di sopra degli interessi personali di *Honorata*, un'istanza superiore di *aequitas*.

²⁹ Dig. 36.1.76 (74).1, Paul. 2 *decretorum*, L. 70: «Fabio Antonino, lasciando un figlio ancora *impubes*, Antonino, e una figlia, *Honorata*, avendoli diseredati, nominò erede sua moglie *Iunia Valeriana*; per intermediazione di quest'ultima lasciò alla figlia trecentomila sesterzi e altri beni; il resto dell'eredità volle che fosse assegnato al figlio Antonino, non appena avesse raggiunto il ventesimo anno d'età; infine, dispose che se il figlio Antonino fosse morto prima del raggiungimento del ventesimo anno, l'eredità sarebbe stata restituita a *Honorata*. La madre morì senza aver fatto testamento lasciando entrambi i figli legittimi eredi. In seguito anche Antonino morì, a diciannove anni compiuti, prima però del compimento del ventesimo, lasciando erede la figlia *Fabia Valeriana*. A quest'ultima la zia *Honorata* chiedeva l'esecuzione del fedecommissum e una parte dell'eredità sulla base del testamento di suo padre e presso il governatore aveva ottenuto una sentenza favorevole. Ma i tutori di *Valeriana* adducevano a giustificazione lo stato di indigenza in cui versava la fanciulla e citavano una costituzione del divo Adriano, nella quale, in relazione alle cariche municipali, quest'ultimo aveva stabilito che l'anno nel quale si fosse «entrati» si dovesse ritenere ormai compiuto. Il nostro imperatore, spinto sia dalla volontà di applicare una decisione ispirata al principio dell'*aequitas* sia dalle parole del testamento «se al ventesimo anno di età», sebbene dicesse di sapere che il divo Marco non aveva ritenuto esonerato dall'esercizio della tutela colui che fosse entrato nel settantesimo anno di età, pur riportandogli noi tutti argomenti tratti dal dettato della legge *Aelia Sentia* e da altri punti di diritto, si pronunciò contro la zia» (traduzione mia).

³⁰ Cfr. Coriat, *Les constitutions des Sévères...*, 308.

Un documento interessante, che si può leggere in continuità con il provvedimento relativo all'eredità di Honorata e Valeriana, giacché pone anch'esso dei limiti ai diritti patrimoniali delle donne in ragione di istanze di tutela di soggetti minori, è l'epistola a Cuspio Rufino, pretore tutelare³¹, della quale un frammento del giurista severiano Modestino tramanda gli *ipsissima uerba*³²:

Dig. 26.6.2.2, Mod. 1 *excusationum*, L. 59: τὰ δὲ περὶ τῆς μητρὸς προειρημένα δηλοῦται ἐν ἐπιστολῇ Σεβήρου, ἧς τὰ ῥήματα ὑποτέτακται. Diuus Seuerus Cuspio Rufino. Omnem me rationem adhibere subueniendis pupillis, cum ad curam publicam pertineat, liquere omnibus uolo. Et ideo quae mater uel non petierit tutores idoneos filiis suis uel prioribus excusatis reiectisue non confestim aliorum nomina dederit, ius non habeat uindicandorum sibi bonorum intestatorum filiorum³³.

L'epistola, precisando il contenuto del *senatus consultum Tertullianum* di età adrianea, che permetteva alle madri di succedere ai figli morti *intestati*³⁴, richiamava le madri a proporre nomi di tutori *idonei* per i figli, *prioribus excusatis reiectisue*, e a farlo nel più breve turno di tempo possibile, *confestim*; nel caso in cui non si fossero verificate queste condizioni, le madri non avrebbero potuto vantare titoli per accedere alla successione dei figli morti *intestati*. Una situazione che si configura come l'esito punitivo per un atteggiamento materno ritenuto, evidentemente, inadeguato, ossia la mancata nomina di tutori che avrebbero dovuto vigilare sulle sostanze dei minori. È vero che in caso di assenza di altri eredi si sarebbe aperta la successione a vantaggio del fisco imperiale, ma colpisce la dichiarazione di intenti pronunciata in questa sede da Settimio Severo: *Omnem me rationem adhibere subueniendis pupillis, cum ad curam publicam pertineat, liquere omnibus uolo*, che richiama, come si diceva, l'indirizzo decisionale osservato nel caso dell'eredità di Fabio Antonino, dunque una particolare cura rivolta alla tutela dei minori, a danno di altri interessi.

c) Un terzo aspetto, che coinvolge ancora da vicino i patrimoni femminili, è relativo alla repressione di frodi perpetrate da donne. Analizziamo in questo caso un rescritto di Settimio Severo che si preoccupa di precisare i confini di applicazione del *senatus consultum Velleianum*, con particolare riguardo alla tutela della *sexus inbecillitas*³⁵ o *infirmitas feminarum*³⁶ di cui si faceva carico la deliberazione senatoria. Il *s. c. Velleianum*, dell'età di Claudio, maturò in continuità con alcuni precedenti provvedimenti augustei e dello stesso Claudio, in materia di *intercessio pro aliis*, tesi a impedire che le donne impegnassero le loro sostanze in favore dei mariti³⁷. Il *s. c.*

³¹ *PIR*² C 1638.

³² D. 26.6.2.2, Mod. 1 *excusationum*, L. 59. Cfr. Coriat, *Les constitutions des Sévères...*, 137-143 (notice 37).

³³ Dig. 26.6.2.2, Mod. 1 *excusationum*, L. 59: «Le cose che sono state dette sulla madre sono state disposte da una epistola di Settimio Severo, le cui parole si forniscono di seguito. “Intendo rendere noto a tutti che ricorrerò a ogni strumento per portare soccorso ai *pupilli*, trattandosi di un compito che attiene alla cura pubblica. Pertanto, la madre che non ha richiesto tutori idonei per i figli, oppure, esonerati o respinti i primi, non ha subito fornito i nomi di altri, non deve avere il diritto di rivendicare i beni dei figli morti senza aver fatto testamento”» (traduzione mia).

³⁴ Sul *s. c. Tertullianum*, cfr. Talbert, *The Senate...*, 1984, 445.

³⁵ Dig. 16.1.2.2, Ulp. 29 *ad edictum*, L. 880.

³⁶ Dig. 16.1.2.3, Ulp. 29 *ad edictum*, L. 880; Cod. Iust. 4.29.5, *Idem A. (= Imp. Alexander A.) Popiliae*. (17 giugno 224). Sulla *infirmitas feminarum*, cfr. da ultimo Peppe, *Civis romana...*, 209-218.

³⁷ Dig. 16.1.2 pr., Ulp. 29 *ad edictum*, L. 880: *Et primo quidem temporibus diui Augusti, mox deinde Claudii edictis eorum erat interdictum, ne feminae pro uiris suis intercederent*. «Per la prima volta ai tempi del divo Augusto, e poi di Claudio, con dei loro editti, era stato proibito che le donne si

intendeva tutelare le donne che si fossero obbligate impegnando i propri beni a garanzia di un prestito altrui o prestando denaro a interesse, negando la possibilità di intentare contro di loro azioni legali³⁸. Probabilmente, una delle ragioni che portarono all’emanazione del *s. c.* fu quella di salvaguardare l’integrità dei patrimoni dalle dissipazioni che le donne avrebbero potuto mettere in atto con l’ausilio di un tutore compiacente³⁹. Il rescritto di Settimio Severo cui si alludeva precisò il portato del *s. c.* claudiano:

Dig. 16.1.2.3, Ulp. 29 *ad edictum*, L. 880: Sed ita demum eis subuenit, si non callide sint uersatae: hoc enim diuus Pius et Seuerus rescripserunt. Nam deceptis, non decipientibus opitulatur et est Graecum Seueri tale rescriptum: ταῖς ἀπατώσας γυναῖξιν τὸ δόγμα τῆς συγκλήτου βουλῆς οὐ βοηθεῖ. Infirmetas enim feminarum, non calliditas auxilium demeruit⁴⁰.

Esso stabilì che quest’ultimo non avrebbe dovuto fornire uno strumento di tutela giuridica alle ἀπατώσαι γυναῖκες, alle donne cioè, che avessero agito con intenzioni fraudolente, *callide*, secondo il commento di Ulpiano al rescritto⁴¹. Ad esempio, come ci informa una costituzione dell’imperatore Severo Alessandro, se una donna avesse permesso a suo marito di impegnarne i beni a garanzia di un prestito, ritirando in seguito la garanzia stessa, sarebbero state evidenti la frode ai danni del creditore, che non sarebbe così rientrato in possesso del prestito, e la *calliditas* della donna:

Cod. Iust. 4.29.5, *Idem A.* (= *Imp. Alexander A.*) *Popiliae*: (...) Quod si patientiam praestitisti, ut quasi suas res maritus obligaret, decipere uoluisti mutuam pecuniam dantem et ideo tibi non succurreretur senatus consulto, quo infirmitati, non calliditati mulierum consultum est. D. XV k. Iul. Iuliano et Crispino cons. (17 giugno 224)⁴²

Pur passando attraverso un valore negativo come la *calliditas*⁴³, si attuava in questo modo il riconoscimento di una dimensione d’azione delle donne che le collocava ben al di fuori di una *sexus inbecillitas* o *infirmetas*, chiamandole a rispondere delle proprie azioni, anche nelle opportune sedi legali⁴⁴.

In relazione al *s. c. Velleianum*, è significativo osservare che i giuristi di età antonina e severiana ritennero che esso non dovesse in alcun modo riferirsi a casi in cui

impegnassero a beneficio dei loro mariti». L’*intercessio* consisteva nell’impiego, tramite obbligazione, delle proprie risorse patrimoniali nell’interesse di terzi. Cfr. Guarino, *Diritto...*, 297.

³⁸ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta...*, 357-362 (A 110). Al *s. c. Velleianum* è dedicata l’intero primo titolo del sedicesimo libro dei *Digesta* giustinianeî; in particolare, *ipsissima verba* della deliberazione senatoria in D. 16.1.2.1, Ulp. 29 *ad edictum*, L. 880.

³⁹ Così Buongiorno, *Senatus consulta...*, 360.

⁴⁰ Dig. 16.1.2.3, Ulp. 29 *ad edictum*, L. 880: «Ma presta loro soccorso soltanto se non hanno agito in maniera scaltra: questo hanno stabilito con un rescritto il diuo Pio e Severo. Alle donne che sono state ingannate, non a quelle che ingannano porta soccorso, come è espresso da un rescritto di Settimio Severo in lingua greca: «Il *senatus consultum* non soccorre le donne che ingannano». Infatti è la vulnerabilità delle donne, non la loro scaltrezza a meritare soccorso» (traduzione mia).

⁴¹ Dig. 16.1.2.3, Ulp. 29 *ad edictum*, L. 880. Cfr. Coriat, *Les constitutions des Sévères...*, 214-215 (*notice* 72).

⁴² CI. 4.29.5, *Idem* (= *Imp. Alexander A.*) *Popiliae*: «Se hai tollerato che tuo marito obbligasse i tuoi come fossero suoi, hai voluto ingannare il creditore, e per questa ragione non può giungere in tuo soccorso il *senatus consultum*, che è stato deliberato per l’*infirmetas* non per la *calliditas* delle donne» (17 giugno 224) (traduzione mia).

⁴³ Cfr. Apul. *Met.* 9.5: è *mulier callida et ad huius modi flagitia perastutula*, una moglie che cela il suo amante all’interno di un *dolium*, per nascondere alla vista del marito rientrato a casa prima del previsto.

⁴⁴ Sull’autonoma e «imprenditoriale» gestione dei propri patrimoni da parte delle donne, cfr. l’analisi condotta sul caso di Pudentilla da F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014, 114-130.

le donne avessero agito esclusivamente per interessi personali. In altri termini, nel caso in cui una donna avesse impiegato le proprie risorse patrimoniali, con liberalità, per sanare un debito altrui (Gaio)⁴⁵, oppure se una donna avesse chiesto in prestito una somma di denaro per dar luogo a una donazione (Ulpiano)⁴⁶, la si sarebbe ritenuta del tutto capace di porre in essere il negozio giuridico. Si tratta di una linea interpretativa ripresa anche da Settimio Severo, in un rescritto tramandato per via papiracea, con il quale l'imperatore autorizza una donna a chiedere un prestito per poter assumere su di sé l'onere di un debito altrui⁴⁷.

La riforma del sistema delle donazioni tra coniugi, la vicenda ereditaria che vedeva contrapposte *Honorata* e *Valeriana*, l'epistola a Cuspio Rufino, l'apporto al *s. c. Velleianum*, qui presentati come *specimina* dell'azione normativa di Settimio Severo che riguarda le donne, ci restituiscono spie significative sul ruolo della donna fra II e III sec., sulla loro azione sociale e su alcune decisioni del principe in merito al loro *status* patrimoniale⁴⁸. Sarebbe interessante scorgere se queste decisioni possano essere ricondotte a tendenze comuni e generali che emergono anche dall'analisi di altri provvedimenti.

Riflettiamo ancora sui provvedimenti che si sono qui passati in rassegna: nel caso delle donazioni tra coniugi, proprio un atto di donazione promosso dalla moglie a beneficio del marito avrebbe potuto rimediare alla perdita dei requisiti che garantivano a quest'ultimo lo *status* senatorio o equestre; nel caso della vicenda ereditaria di *Honorata* e *Valeriana*, Settimio Severo travalica le ultime volontà del testatore e il parere del suo consiglio di giurisperiti per ristabilire una condizione di equità a fronte di una eccessiva sperequazione a vantaggio di una sola delle due eredi; nel caso della epistola a Cuspio Rufino, le madri sono sollecitate, sotto il deterrente della perdita dell'eredità, a nominare le figure giuridiche atte a vegliare sui patrimoni; nel caso della specificazione introdotta al dettato del *s. c. Velleianum*, a essere conservati sono i cespiti patrimoniali di soggetti frodati. Si inseriscono lungo la medesima *linea politica* ancora altri provvedimenti sulle donne, che pure non richiamano direttamente questioni patrimoniali. Fra questi, ad esempio, il noto rescritto di Settimio Severo e Caracalla che criminalizza l'aborto, prescrivendo come pena per la donna colpevole l'esilio temporaneo⁴⁹. L'ottica in cui è preso il provvedimento è efficacemente illustrata dal giurista severiano Marciano:

⁴⁵ Dig. 16.1.5, Gaius 9 *ad edictum prouinciale*, L. 228: *Nec interest, pecuniam soluendi causa numeret an quamlibet suam rem in solutum det: nam et si uendiderit rem suam, siue pretium acceptum pro alio soluit siue emptorem delegauit creditori alieno, non puto senatus consultum locum esse.* «Non importa se per pagare un debito ha versato del denaro o ha dato in pagamento una sua cosa: infatti, anche se ha venduto una sua proprietà, sia che impieghi la somma ricevuta per un debito altrui, sia che deleghi il compratore a pagare direttamente un creditore altrui, non ritengo vi sia luogo per il *s. c.*» (traduzione mia).

⁴⁶ Dig. 16.1.4.1, Ulp. 29 *ad edictum*, L. 881: *Proinde si, dum uult Titio donatum, accepit a me mutuum pecuniam et eam Titio donauit, cessabit senatus consultum.* «Pertanto, se, desiderando elargire una donazione a Tizio, ha ricevuto da me un prestito di denaro, non avrà applicazione il *s. c.*».

⁴⁷ *P.Col.* (VI) 123, 18-20.

⁴⁸ Alcuni recenti studi hanno messo in luce il ruolo dei patrimoni femminili in un momento di crisi e trapasso, quale quello compreso tra fine del I a. C. e la prima età imperiale. Cfr. A. Buonopane, "Terenzia, una matrona *in domo et in re publica agens*", in F. Cenerini – F. Rohr Vio F. (edd.), *Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero*, *Atti del Convegno di Venezia 16 – 17 ottobre 2014*, Trieste, 2016, 51-61; I. Cogitore, "Flavius Josèphe et le rôle des femmes en politique, de Cléopâtre à Antonia", in F. Cenerini – F. Rohr Vio F. (edd.), *Matronae in domo...*, 323-335; N. Lapini, "Nuove prospettive per l'azione matronale: l'esempio di Cerellia corrispondente di Cicerone", in F. Cenerini – F. Rohr Vio F. (edd.), *Matronae in domo...*, 89-105.

⁴⁹ Dig. 47.11.4, Marcian. 1 *regularum*, L. 221; 48.8.8, Ulp. 33 *ad edictum*, L. 959; 48, 19, 39, Tryph. 10 *disputationum*, L. 40.

Dig. 47.11.4, Marcian. 1 *regularum*, L. 221: Diius Seuerus et Antoninus rescripserunt eam, quae data opera abegit, a praeside in temporale exilium dandam: indignum enim uideri potest impune eam maritum liberis fraudasse⁵⁰.

La sua finalità è la tutela di un vero e proprio «diritto alla prole»⁵¹ degli uomini, prole alla quale trasmettere i propri beni, come già messo in luce da Cicerone nella *pro Cluentio*, allorché l'Oratore ricorda il caso della donna milesia condannata a pena capitale per aver abortito, corrotta dagli *heredes secundi*, che avrebbero ereditato in luogo del bambino mai nato: *quae spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, heredem familiae, designatum rei publicae civem sustulisset*⁵².

Ponendo a raffronto questi interventi con alcuni primi risultati emersi dalla ricerca sui provvedimenti relativi a schiavi e liberti, si può evidenziare una certa tendenza dell'imperatore a intervenire sull'assetto sociale e patrimoniale dell'impero in direzione conservativa.

Ci si limiterà, solo a titolo esemplificativo, a richiamare un interessante provvedimento assunto a disciplinare un aspetto dei rapporti tra *liberti* e *patroni*:

Dig. 37.14.4, Marcian. 5 *institutionum*, L. 101: Iura libertorum patronorum liberis, cum pater eorum erat perduellionis damnatus, salua esse diui Seuerus et Antoninus benignissime rescripserunt, sicut ex alia causa punitorum liberis iura libertorum salua sunt⁵³.

Benignissime rescripserunt, afferma il giurista severiano Marciano, in un frammento in cui ricorda la concessione fatta da Settimio Severo e Caracalla ai figli dei condannati per gravissimi reati penali, come la *perduellio* o il *crimen maiestatis*, di conservare gli *iura* e i *bona libertorum*⁵⁴, dunque il complesso dei diritti patrimoniali sui liberti dei propri genitori.

Avviandoci alla conclusione, e prendendo spunto dalla formula impiegata da Marciano, *benignissime rescripserunt*, vale la pena soffermare la riflessione su un aspetto sul quale bisognerà tornare. Nel frammento appena osservato, Marciano riconduce l'azione normativa di Settimio Severo a un valore, la *benignitas*. Quest'ultima si pone qui a fondamento dell'attività rispondente dei principi, rinviando a un sistema di valori che si può osservare agire già nell'età degli Antonini. Il giurista Ulpio Marcello, componente del *consilium principis* di Antonino Pio e Marco Aurelio, ricorda che *in re dubia benigniorem interpretationem sequi non minus iustus est quam*

⁵⁰ Dig. 47.11.4, Marcian. 1 *regularum*: «Il divo Severo e Antonino con un rescritto hanno stabilito che colei che ha fatto in modo di abortire debba essere condannata all'esilio temporaneo dal governatore di provincia: infatti può apparire indegno che la donna abbia privato dei figli suo marito impunemente» (traduzione mia).

⁵¹ Cfr. E. Todisco, "I diritti del *civis Romanus*", in M. Pani, E. Todisco, *Società e istituzioni di Roma antica*, Roma, 2005a, 55.

⁵² Cic. *Cluent.* 11.32.

⁵³ Dig. 37.14.4, Marcian. 5 *institutionum*, L. 101: «I diritti dei patroni sui liberti, secondo un benignissimo rescritto del divo Severo e Antonino, sono fatti salvi per i figli, anche se il padre è stato condannato per *perduellio*, così come gli *iura libertorum* sono fatti salvi per i figli dei condannati per altre ragioni» (traduzione mia).

⁵⁴ Dig. 37.14.4, Marcian. 5 *inst.*, L. 101. Cfr. Dig. 48.4.9, Hermog. 5 *iuris epitomarum*, L. 86. Coriat, *Les constitutions des Sévères...*, 281-282 (*notice* 110) ritiene che il provvedimento tramandato da Ermogeniano faccia riferimento alla conservazione dei beni paterni per i figli dei liberti, e non dei *bona libertorum* per i figli dei *patroni*. Forse, preferibile l'interpretazione di C. Masi Doria, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996, 428-429, che ritiene entrambi riferibili alla condizione patrimoniale, successiva alla condanna, dei figli dei *patroni*. Su questi temi, anche C. Masi Doria, "*Libertorum bona ad patronos pertineant*", *Index* 40, 2012, 313-325.

tutius alludendo all'applicazione del medesimo principio da parte di Antonino Pio, chiamato a risolvere una complessa vicenda ereditaria⁵⁵.

Un altro valore che funge da metodo di giudizio compare nella complessa vicenda ereditaria di Honorata e Valeriana, sulla quale si è già richiamata l'attenzione. Nel frammento che ci tramanda il «verbale» della *cognitio imperiale* e la decisione dell'imperatore, si fa riferimento all'*aequitas*, principio che «muove» la decisione dell'imperatore (*motus* abbiamo letto nel frammento di Giulio Paolo); sulla base dell'*aequitas*, Settimio Severo ricompone la situazione di disparità e soccorre Valeriana, che secondo una stretta osservanza dei principi di diritto non avrebbe trovato rimedi alla sua condizione di indigenza. Si può osservare che la nozione di *aequitas* appare con continuità nella monetazione di età imperiale, a partire dai conî di Galba, dunque anche nella monetazione di Settimio Severo (e. g. *Roman Imperial Coinage*, IV, pp. 105-106), raffigurata sotto le sembianze di una donna che regge nella mano destra la bilancia a due piatti e in quella sinistra la cornucopia, oppure in altri casi uno scettro⁵⁶. L'*aequitas* però ricorre per la prima volta negli atti normativi di età severiana per definire ragioni e modalità di intervento del principe⁵⁷. L'*aequitas* e la *benignitas* si aggiungono dunque a un complesso di *uirtutes* ampiamente attestate, la *clementia*, la *moderatio*, la *pietas*, la *liberalitas*, l'*indulgentia*, che, nel solco di una tradizione già repubblicana, giustificavano l'intervento degli imperatori in termini di evergesia personale⁵⁸. Sembra delinearsi una centralità dell'etica nella disciplina giuridica imperiale. Questo aspetto assume un valore interessante, alla luce di prospettive maturate negli ultimi decenni, nella riflessione giuridica contemporanea, legate alla nozione di diritto mite, riprendendo una nota definizione di Gustavo Zagrebelsky: un nuovo orizzonte di approdo in chiave riformistica verso un diritto fondato sui valori e sulla necessità di un processo di rifondazione etica⁵⁹.

BIBLIOGRAFIA

- B. Anagonostou-Cañas, “La femme devant la justice provinciale dans l’Egypte romaine”, *Revue historique de droit français et étranger* 62, 1984, 337-360
- A.R. Birley, *Septimius Severus. The African Emperor*, London – New York, 1999 [= 1988]
- P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio (41 – 54 d. C.)*, Napoli, 2010
- P. Buongiorno, *Il divieto di donazione fra coniugi nell’esperienza giuridica romana, I. Origini e profili del dibattito giurisprudenziale fra tarda repubblica ed età antonina*,

⁵⁵ Dig. 28.4.3, Marcell. 29 *digestorum*, L. 263. Il principio ritorna anche in Dig. 50.17.56, Gaius 3 *de legatis ad edictum urbicum*, L. 23; 50.17.192, 1, Marcell. 29 *digestorum*, L. 263.

⁵⁶ Singolarmente A. R. Birley, *Septimius Severus. The African Emperor*, London – New York 1999 [= 1988], 123: «Two reverses emphasise Albinus’ *clementia* and *aequitas*. Neither quality was claimed by Septimius».

⁵⁷ Sulla valorizzazione della nozione di *aequitas* nella elaborazione politica e giuridica e politica fra tarda repubblica e prima età imperiale, affermatasi a partire dalla debolezza con cui era avvertito il diritto civile, cfr. M. Pani, “*Aequum bonum, vir bonus, bona fides*: sul criterio della bontà di natura nel precetto romano”, in A. Lovato (ed.), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica, Incontro di studio, Trani, 28-29 ottobre 2011*, Atti, Bari, 2013, 75-93.

⁵⁸ Cfr. M. Pani, “Presentazione”, in L. Pietanza, *Indulgentia. Virtù e strumento amministrativo del princeps*, Bari, 2009, 5-7.

⁵⁹ Cfr. E. Todisco, “Sulla creazione dei «savoirs d’empire». Alcune riflessioni in margine a un recente volume”, *Politica Antica* 6, 2016, 185.

- Lecce, 2018
- A. Buonopane, “Terenzia, una matrona *in domo et in re publica agens*”, in F. Cenerini, F. Rohr Vio (edd.), *Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell’azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero*, *Atti del Convegno di Venezia 16-17 ottobre 2014*, Trieste, 2016, 51-64
- I. Cogitore, “Flavius Josèphe et le rôle des femmes en politique, de Cléopâtre à Antonia”, in F. Cenerini, F. Rohr Vio (edd.), *Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell’azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero*, *Atti del Convegno di Venezia 16-17 ottobre 2014*, Trieste, 2016, 323-338
- J.-P. Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome, 1997
- J.-P. Coriat, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère, I, Constitutions datées de la première période du règne (juin 193 – automne 197 ap. J-C) et constitutions non datées de Septime Sévère cité comme seul auteur de la décision*, Rome, 2014
- A. Daguët-Gagey, *Septime Sévère. Rome, l’Afrique et l’Orient*, Paris, 2000
- A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001¹²
- L. Huchthausen, “Zu kaiserlichen Reskripten an weibliche Adressaten aus der Zeit Diokletians (284 – 305 u. Z.)”, *Klio* 58, 1976, 55-85
- M. Kaser, *Das Römische Privatrecht, I, Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München, 1971²
- F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014
- N. Lapini, “Nuove prospettive per l’azione matronale: l’esempio di Cerellia corrispondente di Cicerone”, in F. Cenerini, F. Rohr Vio (edd.), *Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell’azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero*, *Atti del Convegno di Venezia 16-17 ottobre 2014*, Trieste, 2016, 89-107
- O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis. Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros*, I-II, Lipsiae, 1889
- D. Mantovani, “*Legum multitudo* e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi”, in J.-L. Ferrary (ed.), *Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana*, Pavia, 2012, 707-767
- C. Masi Doria, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996
- C. Masi Doria, “*Libertorum bona ad patronos pertineant*”, *Index* 40, 2012, 313-325
- F. Millar, “Emperors at Work”, in Id. – H.M. Cotton, G.M. Rogers (edd.), *Rome, the Greek World and the East, 2, Government, Society, and Culture in the Roman Empire*, Chapel Hill – London, 2004, 3-22 [= *Journal of Roman Studies* 57, 1967, 9-19]
- F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337)*, London, 1992²
- K. Misera, *Der Bereicherungsgedanke bei der Schenkung unter Ehegatten*, Köln – Wien, 1974
- Th. Mommsen (recognovit, adsumpto in operis societatem Paulo Kruegero), *Digesta Iustiniani Augusti, I*, apud Weidemannos, Berolini, 1870
- F. Nasti, “*M. Cn. Licinnius Rufinus* e i suoi «*Regularum libri*»”, *Index* 33, 2005, 263-292
- M. Pani, “Presentazione”, in L. Pietanza L., *Indulgentia. Virtù e strumento amministrativo del princeps*, Bari, 2009, 5-7

- M. Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma – Bari, 2010
- M. Pani, *Augusto e il Principato*, Bologna, 2013
- M. Pani, “*Aequum bonum, vir bonus, bona fides*: sul criterio della bontà di natura nel precetto romano”, in A. Lovato (ed.), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica, Incontro di studio, Trani, 28-29 ottobre 2011, Atti*, Bari, 2013, 73-97
- L. Peppe, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016
- G. Rotondi, *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Hildesheim, 1962 [= Milano, 1912]
- B. Santalucia, “«*Hereditas*» e «*bonorum possessio*»”, in A. Schiavone (ed.), *Diritto privato romano*, Torino, 2003, 229-269
- R. Scevola, «*Negotium mixtum cum donatione*». *Origini terminologiche e concettuali*, Padova, 2008
- J. Spielvogel, *Septimius Severus*, Darmstadt, 2006
- R.J.A. Talbert, *The Senate of the Imperial Rome*, Princeton, 1984
- E. Todisco, “L'immigrato e la comunità cittadina: una riflessione sulle dinamiche di integrazione”, in M. Pani (ed.), *Storia romana e storia moderna. Fasi in prospettiva*, Bari, 2005, 133-153
- E. Todisco, “I diritti del *ciuis Romanus*”, in M. Pani, E. Todisco, *Società e istituzioni di Roma antica*, Roma, 2005, 50-56
- E. Todisco, “*Non solum in legibus publicis sed etiam in privatorum libertate*. Cittadinanza romana e *voluntas* nella *pro Balbo* di Cicerone”, in S. Cagnazzi, M. Chelotti, A. Favuzzi, F. Ferrandini Troisi, D.P. Orsi, M. Silvestrini, E. Todisco (edd.), *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari, 2011, 477-489
- E. Todisco, “Sulla creazione dei “*savoirs d'empire*”. Alcune riflessioni in margine a un recente volume”, *Politica Antica* 6, 2016, 173-187
- W. Williams, “The *libellus* Procedure and the Severan Papyri”, *Journal of Roman Studies* 64, 1974, 86-103